



**PROVINCIA DI BRINDISI**

**Direzione Area 4 - Settore Ecologia**

C.F.: 80001390741, Part. IVA: 00184540748  
72100 - Piazza S. Teresa, 2 - Brindisi; 0831 565111  
www.provincia.brindisi.it    provincia@pec.provincia.brindisi.it

N. \_\_\_\_\_ di prot.  
(da citare nel riscontro)

Brindisi, \_\_\_\_\_

**FER.METAL. SUD. S.r.l.**

Viale del Commercio,  
Z. I. – 72021 Francavilla Fontana (BR)  
fermetalsudspa@pec.it

**E, p.c.**

**Avv. PIETRO QUINTO**

luigiquinto@pec.it

**ARPA Puglia – DAP Brindisi**

dap.br.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE PUGLIA**

Servizio autorizzazioni ambientali  
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

**COMUNE di FRANCAVILLA FONTANA**

comune.francavillafontana@pec.it

**ASL BRINDISI**

d.to di prevenzione  
protocollo.asl.brindisi@pec.rupar.puglia.it

**Comando Provinciale dei VIGILI DEL FUOCO BRINDISI**

com.brindisi@cert.vigilfuoco.it

**OGGETTO:** Provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015 – ditta Fer.Metal Sud Spa - Francavilla Fontana  
Comunicazione di modifica non sostanziale prot. 594/2019 del 6.6.2019 –  
**Esecuzione sentenza del TAR Lecce n. 310 del 05.03.2020.**

Premesso che:

- la Fermetal Sud, titolare del provvedimento autorizzativo in oggetto per l'esercizio di un impianto di stoccaggio, recupero e trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di demolizione di veicoli fuori uso ha inviato in data 06/06/2019 nota prot. 594/2019, acquisita al prot. 18569 del 07/06/2019, richiesta di modifica non sostanziale al fine di rimodulare i quantitativi annui da trattare nel rispetto del quantitativo complessivo massimo annuale dei rifiuti autorizzati;
- l'istanza, su richiesta dello scrivente servizio, è stata successivamente integrata con note acquisite al prot. 18849 del 10/06/2019, prot. 21105 del 01/07/2019, prot. 22097 del 09/07/2019, prot. 26728 del 03/09/2019, prot. 34861 del 18/11/2019;
- il Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi con le note prot. n. 21857 del 05/07/2019 e prot. n. 26861 del 03/09/2019 ha ritenuto di qualificare come sostanziale ai fini AIA la modifica comunicata dal Gestore con la precisazione che:

- i chiarimenti presentati dal Gestore non sono sufficienti a dimostrare che non si verificherà alcun aggravio degli impatti derivanti da una variazione del quantitativo annuo dei rifiuti gestiti potenzialmente in grado di produrre emissioni odorogene;
  - la BAT 14.d prevede che il deposito e la movimentazione di rifiuti avvenga in “apparecchiature o edifici” al chiuso, vincolando tale scelta al volume dei rifiuti trattati e che l’applicazione della BAT proposta dal Gestore andasse implementata in ragione della variazione in aumento dei quantitativi, e dunque dei volumi, dei rifiuti a rischio di produrre emissioni diffuse nell’aria, prevedendo quindi gli ulteriori presidi ambientali elencati nella citata BAT (ad esempio la raccolta e invio delle emissioni ad un adeguato sistema di abbattimento mediante un sistema di estrazione e/o aspirazione dell’aria in prossimità delle fonti di emissione).
- la società Fermetal Sud S.p.A., con ricorso numero di registro generale 1193 del 2019, ha impugnato presso il TAR di Lecce le richiamate note prot. n. 21857 del 05/07/2019 e prot. n. 26861 del 03/09/2019.

Il TAR di Lecce, con sentenza n.310/2020 pubblicata il 05/03/2010, ha **accolto** il ricorso promosso dalla Fer.Metal.Sud. S.p.A. contro la Provincia di Brindisi, annullando le succitate note del Servizio Ambiente ed Ecologia, qualificando di fatto la **modifica come non sostanziale ma con aggiornamento AIA**.

Pertanto, in ottemperanza a quanto sancito dal TAR di Lecce nella predetta sentenza, si prende atto della modifica non sostanziale, come descritta negli elaborati progettuali sopra richiamati, e si autorizza il Gestore alla rimodulazione dei quantitativi annui da trattare, sempre nel rispetto del quantitativo complessivo massimo annuale autorizzato e nell’invarianza dei quantitativi istantanei massimi degli stoccaggi e dunque nel rispetto del CPI già in possesso della società, come da tabella seguente.

Capitolo	Descrizione	Quantitativo stato di fatto t/anno	Quantitativo autorizzato a seguito di modifica t/anno
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali	4.000	500
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti	4.000	500
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone	3.000	1.500
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile	3.000	3.000
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone	5.000	200
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici	2.000	2.000
07	Rifiuti dei processi chimici organici	5.000	5.000
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetriati), adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa	7.000	500
09	Rifiuti dell'industria fotografica	1.500	500
10	Rifiuti provenienti da processi termici	3.000	3.000
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa	1.700	500
12	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica	5.000	500
15	Rifiuti di imballaggio; assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi non specificati altrimenti	15.000	8.000
16	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco	20.000	2.000
17	Rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)	10.000	5.000
19	Rifiuti prodotti da impianti di gestione dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale	45.000	71.000
20	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata	15.000	45.500
		<b>149.200</b>	<b>149.200</b>

Si rammenta tuttavia che con Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 17.8.2018 sono state adottate, le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto, ai sensi dell'art. 29-octies co. 3 lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. entro quattro anni dal 17.8.2018, vale a dire entro il 16/08/2022, e comunque entro la data che sarà fissata dall'Autorità Competente sulla base di apposito calendario da adottare in applicazione dell'art. 29-octies del D.lgs n. 152/2006, l'installazione dovrà in ogni caso essere sottoposta a riesame complessivo.

In tale occasione saranno rivalutate complessivamente, tra le altre cose, le modalità con cui vengono gestite le differenti frazioni di rifiuti e i presidi adottati a tutela dell'ambiente e della salute.

La presente presa d'atto risulta condizionata al rispetto delle seguenti prescrizioni, che costituiscono a tutti gli effetti prescrizioni AIA cui il Gestore dovrà ottemperare ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.:

1. lo stoccaggio della FORSU e di tutte le frazioni biodegradabili deve avvenire in cassoni a tenuta stagna, e dovranno essere utilizzati enzimi e sostanze nebulizzanti per limitare la diffusione di odori dai cassoni e mitigare l'impatto odorigeno;
2. il monitoraggio delle emissioni odorigene dovrà avvenire in almeno tre punti di monitoraggio, posti sul confine dell'impianto, con frequenza mensile anziché semestrale come previsto nel PMeC approvato;
3. in caso di segnalazione di emissioni odorigene moleste da parte di cittadini ed operatori locali, il Gestore dovrà bloccare i conferimenti sino al completo smaltimento di tutte le frazioni depositate sul piazzale, che dovrà avvenire con la massima urgenza;
4. circa la gestione delle acque meteoriche, attualmente collettate verso una vasca di accumulo e da qui conferite presso impianti terzi come rifiuti liquidi, il Gestore dovrà – oltre che registrare i quantitativi e allegare al Rapporto AIA anche le copie dei documenti di trasporto di detti rifiuti e dei relativi formulari identificativi – procedere a:
  - a. una verifica settimanale visiva dello stato di pulizia e manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e del sistema di trattamento, registrandone l'esito in apposito registro, al fine di programmare gli eventuali interventi di manutenzione;
  - b. verificare e registrare settimanalmente le quantità di acqua presenti nella vasca di accumulo e la percentuale di riempimento, al fine di programmare e monitorare la frequenza e quantità di acque smaltite come rifiuto.

La presente disposizione che costituisce modifica/integrazione del Provvedimento AIA n. 81 del 17.09.2015 sarà pubblicata sul sito internet della Provincia di Brindisi nella sezione dedicata agli impianti ricadenti nel regime della normativa in materia di AIA.

Si ricorda che ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il responsabile del procedimento è l'ing. Giovanna Annese, coadiuvata dall'Istruttore Tecnico Stefano Rago.

Il Dirigente

Dott. Pasquale Epifani

Firma autografa, sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993